



CONVENZIONE

TRA

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR con sede in Roma Piazzale Aldo Moro, 7 Codice Fiscale n. 80054330586 e partita IVA n. 02118311006. - per il quale interviene nel presente atto il dott. Riccardo CORATELLA, in qualità di Mobility Manager del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito, per brevità, denominato "CNR")

E

la Società Roma Servizi per la Mobilità s.r.l., con sede in Roma Via di Vigna Murata n. 60, Codice Fiscale e Partita IVA 10735431008, per la quale interviene nel presente atto l'ing. Luca Avarello in qualità responsabile della Direzione Servizi per la Mobilità (di seguito, per brevità, denominata "RSM")

PREMESSO

- che **il CNR** ha richiesto per i propri dipendenti la possibilità di usufruire di un abbonamento con il servizio di Car Sharing a prezzi vantaggiosi;
- che RSM è l'Agenzia della Mobilità di Roma Capitale e, per effetto di un Contratto di Servizio approvato con Deliberazione di Giunta, gestisce il servizio di Car Sharing a postazione fissa nella città di Roma;
- che le parti sono interessate ad incentivare l'utilizzo del Car Sharing quale strumento di mobilità sostenibile per tutte le tipologie di tragitto veicolare, anche non sistematico, sia frequente che occasionale, con l'obiettivo primario di ridurre l'impatto ambientale;
- che le Parti, per raggiungere le finalità sopra citate, concordano di realizzare congiuntamente le attività promozionali disciplinate dal presente Accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.



Art. 2
(Oggetto)

Con il presente accordo le Parti si impegnano ad attivare la convenzione a favore dei dipendenti del **CNR** come indicato nel successivo art.3.

Art. 3
(Impegni delle parti)

A) RSM si impegna a:

- riconoscere in via esclusiva ai dipendenti del **CNR** l'applicazione della tariffazione oraria festiva/notturna anche per la validità feriale diurna, nonché l'applicazione della tariffa chilometrica ridotta (oggi prevista al superamento del 150mo Km) sin dal primo kilometro; il dipendente una volta iscritto al servizio, per usufruire della tariffa citata, dovrà inviare una mail al Mobility Manager Aziendale che certificherà a **carsharing@romamobilita.it** la veridicità dei dati;
- comunicare il contenuto della presente convenzione nella pagina del sito web romamobilita.it/carsharing;
- promuovere l'iniziativa mediante i propri canali informativi (sito web istituzionale e newsletter).

B) il CNR si impegna a:

- comunicare la convenzione con RSM e le particolari condizioni riservate ai propri dipendenti sugli ordinari strumenti di comunicazione istituzionale, compreso la propria intranet, le pubblicazioni interne destinate ai dipendenti ed eventuali altri strumenti ad esso associati. I contenuti ed il layout saranno concordati con RSM;

Art. 4
(Corrispettivi, modalità di fatturazione e clausole fiscali)

Il presente atto è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 - titolo 1° - del TU 131/1986 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa in base alle disposizioni vigenti, ai sensi del disposto dell'art. 39 del citato T.U n. 131.

I tributi fiscali inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico delle parti secondo legge.

Art. 5
(Comunicazioni pubblicitarie – Responsabilità per i contenuti, manleva)

Tutte le comunicazioni pubblicitarie dell'iniziativa prodotte e/o diffuse con qualsiasi mezzo da RSM e dal **CNR** dovranno essere preventivamente approvate dalle Parti.

Le Parti dichiarano sin d'ora di tenersi sollevate e indenni da ogni responsabilità per danni e spese che dovessero derivare in occasione di qualsivoglia contestazione, incluse quelle provenienti dai consumatori o da Autorità Pubbliche per eventuali carenti o inesatte informative pubblicitarie effettuate da una Parte nei confronti dell'altra.



Art. 6
(Durata)

L'accordo avrà una durata fino al 31/12/2022; l'accordo potrà, comunque, essere rinnovato a fronte di formale comunicazione tra le Parti.

Art. 7
(Patto di non esclusiva)

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo non conferisce loro alcun diritto di esclusiva. Entrambe le Parti, pertanto, sono libere di concludere accordi analoghi con altri soggetti.

Art. 8
(Riservatezza)

Ciascuna Parte si impegna a considerare, mantenere riservati e non utilizzare in alcun modo, a vantaggio proprio o di altri, i dati, le informazioni e le procedure dell'altra parte di cui sia venuta a conoscenza in esecuzione del presente accordo.

Art. 9
(Clausola risolutiva espressa)

Le Parti hanno diritto di risolvere il presente accordo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., qualora l'altra Parte non adempia agli obblighi previsti dal presente accordo ed in particolare dagli artt. 3, 4, 6 e 14.

La risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o di costituzione in mora, a mezzo lettera raccomandata a/r, e salva la facoltà delle Parti di promuovere azione per l'eventuale risarcimento dei danni.

Art. 10
(Modello di Governance e Protocollo di Integrità)

Ciascuna Parte dichiara di essere consapevole che il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. In tal senso le Parti dichiarano di non essere sino ad ora mai incorse nella commissione di uno dei reati contemplati nel Decreto (di seguito i "Reati") e si impegnano a dare immediata comunicazione nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti;



di aver preso visione del Codice etico, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 completo del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, pubblicato sul sito istituzionale dell'altra Parte.

Le Parti si impegnano, dunque, a rispettare l'insieme di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti, in quanto parte integrante del presente atto.

Le Parti prendono altresì atto che il "Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati" (approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017 e novellato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 - allegato n. 6 alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020), allegato al presente accordo, ne è parte integrante.

Art. 11
(Recesso)

Le Parti si riservano la facoltà di recedere, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, dal presente accordo, dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata a/r con un preavviso di giorni 30.

Art. 12
(Referente di contratto)

Il referente del presente accordo per il CNR è Riccardo Coratella – Mobility manager e-mail mobility.manager@cnr.it/riccardo.coratella@cnr.it

Il referente del presente accordo per RSM è Marco Volpe, e-mail marco.volpe@romamobilita.it

Art. 13
(Trattamento dei dati personali)

Nell'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali e nell'esecuzione di tutte le conseguenti operazioni di trattamento dei dati personali, le Parti si impegnano ad osservare scrupolosamente le disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati", del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e dell'European Data Protection Board applicabili ai servizi/attività oggetto del Contratto, disposizioni, tutte, che dichiarano espressamente di conoscere ed applicare.

Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento dati, dichiarano e garantiscono che tratteranno i dati personali dei dipendenti esclusivamente per l'erogazione dei servizi connessi alla presente Convenzione. Le Parti, inoltre, assicurano, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, l'applicazione di



misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tenendo conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento.

In particolare, RSM, si impegna ad astenersi dal diffondere e dal comunicare a soggetti terzi qualsiasi dato personale e/o informazione acquisita che sia riconducibile all'identità o al ruolo aziendale dei dipendenti del CNR.

In caso di Data Breach le Parti attiveranno, per quanto di competenza, le misure atte a fronteggiare la violazione del dato e, ove ne sussistano i presupposti, dandone notizia all'interessato. Le Parti, infine, si impegnano a collaborare reciprocamente nel caso in cui si renda necessario accedere ai dati rispettivamente detenuti per andare incontro a richieste provenienti dall'interessato, dall'Autorità di controllo o dall'Autorità Giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Roma Capitale. Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile presso il Palazzo Senatorio, via del Campidoglio 1, 00186 Roma; PEC: **protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it**.

Il Responsabile del trattamento dei dati è Roma Servizi per la Mobilità s.r.l., con sede in Roma Via di Vigna Murata n. 60 contattabile all'indirizzo **romaservizi@pec.romamobilita.it**

Il Data Protection Officer/di Roma Servizi per la Mobilità è contattabile all'indirizzo mail **dpo@romamobilita.it**

Il Titolare del trattamento dati è il CNR: Consiglio Nazionale delle Ricerche con sede legale in Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma, Italia, per il tramite del Mobility Manager **mobility.manager@cnr.it**

Il DPO del CNR è contattabile all'indirizzo mail **rpd@cnr.it**, PEC **rpd@pec.cnr.it**

Art. 14

(Domicilio delle parti e comunicazioni)

Salva diversa previsione contrattuale, il domicilio legale delle Parti è elettivamente fissato presso le rispettive sedi legali.

Le Parti sono tenute ad indicare il proprio domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita I.V.A., nonché gli estremi di ogni eventuale abilitazione per l'esercizio dell'attività commerciale.

Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate agli indirizzi di cui al comma primo. Le comunicazioni, da inviarsi per lettera raccomandata a.r. anticipata via e-mail ovvero



Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Generale
Mobility Manager



tramite PEC, si intendono ricevute e conosciute nel momento in cui pervengono al domicilio eletto di cui al primo comma.

Art. 15
(Foro competente)

Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Tribunale di Roma. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

* * * * *

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 09/06/2022

Per Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.

Per **Consiglio Nazionale delle Ricerche -
CNR**

Il Direttore della
Direzione Servizi per la Mobilità
Ing. Luca Avarello

Il Mobility Manager
Dott. Riccardo Coratella

.....

.....